SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2004, n. **149.**

Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

b) alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

c) al decreto del Ministro della sanità in data 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I;

d) ai microrganismi nei mangimi;

e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985;

f) ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

c) «additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;

e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;

g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera;

h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;

i) «razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 per cento, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

l) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonché, gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

m) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

n) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che può influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Art. 3.

Limiti di tolleranza

1. Le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, le Autorità preposte all'espletamento dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili.

3. Nei casi di aumento, anche su segnalazione delle regioni, dei livelli delle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I, il Ministro della salute, con proprio decreto, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 2, stabilisce le soglie di intervento nell'allegato II.

4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte di sostanze indesiderabili e alle misure adottate per ridurre o per eliminare il contenuto di tali sostanze. Le suddette informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223. Le informazioni sono trasmesse prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri.

5. Il prodotto detossificato destinato all'alimentazione degli animali deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato I.

Art. 4.

Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo

1. Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato, presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, riduce provvisoriamente tale livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.

2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino all'adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione europea.

Art. 5.

Divieto di diluizione

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanza indesiderabile supera il livello massimo fissato nell'allegato I, non possono essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Art. 6.

Restrizioni e controlli

1. I prodotti destinati all'alimentazione animale conformi al presente decreto, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, sono sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dal decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223.

Art. 7.

Mangimi complementari

1. I mangimi complementari, tenuto conto della loro proporzione prescritta nella razione giornaliera, non possono contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Art. 8.

Importazioni ed esportazioni

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.

2. Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al comma 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.

3. Il Ministero della salute può respingere verso il Paese terzo esportatore, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini dell'esportazione, ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Art. 9.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque,per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, è punito con l'ammenda da € 15.493,70 a € 61.970,00.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale.

4. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

Art. 10.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

2. E' abrogato il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LA LOGGIA, *Ministro degli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(articolo 3, comma 1)

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
1. Arsenico (*)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	- farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4
	- panello di palmisti	4(9)
	- fosfati e alghe marine calcaree	10
	- carbonato di calcio	15
	- ossido di magnesio	20
	- mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini farina di alghe marine e materie prime per mangimi	15(9)
	- derivati dalle alghe marine	40(9)
	Mangimi completi, ad eccezione di :	2
	- mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia	6(9)
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4
	- mangimi minerali	12
2. Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
	- foraggio verde	40
	- fosfati e alghe marine calcaree	15
	- carbonato di calcio	20
	- lieviti	5
	Mangimi completi	5
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	10
	- mangimi minerali	15
3. Fluoro	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	- mangimi d'origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come krill marino	500
	- fosfati e crostacei marini come il krill marino	2000
	- carbonato di calcio	350
	- ossido di magnesio	600
	- alghe marine calcaree	1000
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150
	- mangimi completi per bovini, ovini, caprini	
	- durante l'allattamento	30
	- altri	50
	- mangimi completi per suini	100
	- mangimi completi per pollame	350
	- mangimi completi per pulcini	250
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2000 (1)
	Altri mangimi complementari	125(2)
4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1
	- mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5
	Mangimi completi, ad eccezione di:	0,1
	- mangimi completi per cani e gatti	0,4
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	0,2
	- mangimi complementari per cani e gatti	

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
5. Nitriti	Farina di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)
	Mangimi completi ad eccezione di:	15 (espresso in nitrito di sodio)
	- mangimi per animali da compagnia, salvo uccelli e pesci ornamentali	
6. Cadmio	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di :	2
	- mangimi per animali da compagnia	
	Fosfati	10 ([3])
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini ad eccezione di :	1
	- mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti	
	Altri mangimi completi , ad eccezione di:	0,5
	- mangimi per animali da compagnia	
	Mangimi minerali	5 ([4])
	Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	0,5
7. Aflatossina B_1	Tutte le materie prime per mangimi	0,02
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,02
	- mangimi completi per animali da latte	0,005
	- mangimi completi per vitelli e agnelli	0,01
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi completi	0,01
	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per animali da latte, vitelli e agnelli)	0,02
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi complementari	0,005
8. Acido cianidrico	Materie prime per mangimi , ad eccezione di:	50
	- semi di lino	250
	- panelli di lino	350
	- prodotti di manioca e panelli di mandorle	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	50
	- mangimi completi per pulcini	10
9. Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	20
	- semi di cotone	5000
	- panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone	1200
	Mangimi completi, ad eccezione di:	20
	- mangimi completi per bovini, ovini e caprini	500
	- mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	- mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	- mangimi completi, per bovini adulti	700
11. Essenza volatile di senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	100
	- panelli di colza	4000(espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150(espresso in isotiocianato di allile)
	- mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	1000(espresso in isotiocianato di allile)
	- mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500(espresso in isotiocianato di allile)
12. Viniltiossazolidone (vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezione di:	1000
	- mangimi completi per pollame da produzione di uova	500
13. Segale cornuta (claviceps purpurea)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1000
14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme tra cui:	Tutti i mangimi	3000
a) Lolium temulentum L.,		1000
b) Lolium remotum Schrank,		1000
c) Datura stramonium L.		1000
15. Rizinus – Ricinus communis L.	Tutti i mangimi	10(espresso in gusci di ricino)
16. Crotalaria spp.	Tutti i mangimi	100
17. Aldrin } isolatamente o assieme espressi	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
18 Dieldrin } in dieldrin	-grassi	0,2
19. Canfene clorurato (toxafene)	Tutti i mangimi	0,1
20. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,02
	- grassi	0,05
21. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,05
	- grassi	0,5

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e dell'endosulfan solfato espressa come endosulfan)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,1
	- granoturco e derivati della sua trasformazione	0,2
	- semi oleosi e derivati della loro trasformazione	0,5
	- mangimi completi per pesci	0,005
23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
	- grassi	0,05
24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloreposside, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
	- grassi	0,2
25. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0.01
	- grassi	0,2
26. Esaclorocicloesano (HCH)		
26.1 Isomero alfa	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,02
	- grassi	0,2
26.2 Isomero beta	Mangimi composti, ad eccezione di:	0,01
	- mangimi per bestiame da latte	0,005
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di	0,01
	- grassi	0,1
26.3 Isomero gamma	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,2
	- grassi	2

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
27.Diossina (somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) usando i TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997) dell'OMS	a) Tutti i componenti dei mangimi di origine vegetale compresi gli oli vegetali e sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])
	b) Minerali intesi conformemente all'allegato della direttiva 96/25/CE relativa alla circolazione ed all'utilizzo di materie prime per mangimi	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])
	c) Argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici, clinoptilolite di origine sedimentaria e perlite appartenente al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti autorizzati in conformità alla direttiva 70/524/CE.	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])
	f) Olio di pesce	6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])
	g) Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20% di grasso ([7])	1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])
	h) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])
	i) Mangimi per pesci, Animali da compagnia	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])
	j) Idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20% di grasso	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG ([5,6])

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
28. Albicocco Prunus armeniaca L:	Tutti i mangimi	Semi, frutti, e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.
29. Mandorlo amaro - Prunus dulcis (mill.) D.A.Webb var. amara (DC) Focke [= prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke]		
30. Frutti del faggio non decorticati - fagus silvatica L.		
31. Camelina - Camelina sativa (L). Crantz		
32. Mowrah , Bassia, Madhuca-Madhuca longifolia (L.) Machr. = Bassia Longifolia L.=Illipe alabrorum Engl. Madhuca indica melin [= Bassia Latifolia (Roxba) = Illipe latifolia (Roxb.) F. Mueller]		
33. Purgère Jatropha curcas L.		
34. Croton - Croton tiglium L.		
35. Senape indiana - Brassica juncea (L) Czern e Coss. Ssp. Ntegrifolia (West.) Thell.		
36. Senape di sarepte - Brassica uncea (L) Czern e Coss. Ssp uncea.		
37. Senape cinese - Brassica juncea (L) Czern e Coss. Ssp. Juncea varutea Batalin.		
38. Senape nera - Brassica nigra (L) och.		
39. Senape abissina (senape etiopica) Brassica carinata A. Braun		

(1) Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari all' 1,25% del contenuto in fosfato.

(2) Contenuto di fluoro per 1% di fosforo.

(3) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg per 1% di fosforo

(4) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg per 1% di fosforo

(5) Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione

(6) Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei tenori da fissare, e saranno ulteriormente riveduti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi

(7) Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati ad animali da pelliccia è esentato dal limite massimo e un tenore massimo di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG di prodotto è applicabile al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo o da circo. I prodotti, proteine animali lavorate, prodotte a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

(8) i livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale .

9) su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijik (Hizikia fusiforme).

ALLEGATO II
(articolo 3, comma 3)

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Soglia di intervento in mg/Kg (ppm) di prodotto destinato all'alimentazione degli animali al tasso di umidità del 12%	Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio, natura dell'indagine da effettuare)

(p.m.)

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria». L'art. 1 e l'allegato B, così recitano:

«Art. 1. *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

ALLEGATO B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 - marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

La direttiva 2001/102/CE è pubblicata in GUCE legge n. 006 del 10 gennaio 2002.

La direttiva 1999/29/CE è pubblicata in GUCE legge n. 115 del 4 maggio 1999.

La direttiva 2002/32/CE è pubblicata in GUCE legge n. 140 del 30 maggio 2002.

La direttiva 2003/57/CE è pubblicata in GUCE legge n. 151 del 19 giugno 2003.

La direttiva 2003/100/CE è pubblicata in GUCE legge n. 285 del 1º novembre 2003.

Per la direttiva 2002/32/CE vedi sopra.

L'allegato I della citata direttiva, così recita:

ALLEGATO I

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
1. Arsenico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate	4
	— fosfati e mangimi per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	10
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	— mangimi completi per pesci	4
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4
	— mangimi minerali	12
2. Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
	— foraggio verde	40
	— fosfati	30
	— lieviti	5
	Mangimi completi	5
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	10
	— mangimi minerali	30
3. Fluoro	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	— mangimi d'origine animale	500
	— fosfati	2 000
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150
	— mangimi completi per bovini, ovini, caprini:	
	— durante l'allattamento	30
	— altri	50
	— mangimi completi per suini	100
	— mangimi completi per pollame	350
	— mangimi completi per pulcini	250
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2 000 (1)
	Altri mangimi complementari	125 (2)
4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1
	— mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5
	Mangimi completi, ad eccezione di:	0,1
	— mangimi completi per cani e gatti	0,4
	Mangimi complementari, ad ecezione di:	0,2
	— mangimi complementari per cani e gatti	

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
5. Nitriti	Farine di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)
	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia, salvo uccelli e pesci ornamentali	15 (espresso in nitrito di sodio)
6. Cadmio	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per magimi di origine animale, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia	2
	Fosfati	10 (3)
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: — mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti	1
	Altri mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia	0,5
	Mangimi minerali	5 (4)
	Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	0,5
7. Aflatossina B_1	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,05
	— arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,02
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,05
	— animali da latte	0,005
	— vitteli, agnelli e capretti	0,01
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi completi	0,01
	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli, agnelli e capretti)	0,05
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,03
	Altri mangimi complementari	0,005
8. Acido cianidrico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	50
	— semi di lino	250
	— panelli di lino	350
	— prodotti di manioca e panelli di mandorle	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	50
	— mangimi completi per pulcini	10
9. Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	20
	— panelli di cotone	1 200
	Mangimi completi, ad eccezione di:	20
	— mangimi completi per bovini, ovini e caprini	500
	— mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	— mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	— mangimi completi per bovini adulti	700
11. Essenza volatile di senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	100
	— panelli di colza	4 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150 (espresso in isotiocianato di allile)
	— mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	1 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	— mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500 (espresso in isotiocianato di allile)
12. Viniltioossazolidone (vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezione di:	1 000
	— mangimi completi per pollame da produzione di uova	500
13. Segale cornuta (Claviceps purpurea)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1 000
14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutti i mangimi	3 000
a) Lolium temulentum L.,		1 000
b) Lolium remotum Schrank,		1 000
c) Dantura stramonium L.		1 000
15. Rizinus — Ricinus communis L.	Tutti i mangimi	10 (espresso in gusci di ricino)
16. Crotalaria spp.	Tutti i mangimi	100
17. Aldrin } isolatamente o assieme espressi in dieldrin	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
18. Dieldrin	— grassi	0,2
19. Canfene clorurato (toxafene)	Tutti i mangimi	0,1
20. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,02
	— grassi	0,05
21. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,05
	— grassi	0,5
22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,1
	— granturco	0,2
	— semi oleosi	0,5
	— alimenti completi per pesci	0,005
23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
	— grassi	0,05
24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptaclorepossido, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
	— grassi	0,2

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
25. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
	— grassi	0,2
26. Esaclorocicloesano (HCH)		
26.1 Isomero alfa	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,02
	— grassi	0,2
26.2 Isomero beta	Mangimi composti, ad eccezione di:	0,01
	— mangimi per bestiame da latte	0,005
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,01
	— grassi	0,1
26.3 Isomero gamma	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,2
	— grassi	2,0
27. Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/kg (limite superiore di rilevazione [5])
28. Albicocco — Prunus armeniaca L.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile
29. Mandorlo amaro — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke]		
30. Frutti del faggio non decorticati — Fagus silvatica L.		
31. Camelina — Camelina sativa (L.) Crantz		
32. Mowrah, Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia (L.) Machr. = Bassia longifolia L. = Illipe alabrorum Engl. Madhuca indica melin [= Bassia Latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller]		
33. Purgère — Jatropha curcas L.		
34. Croton — Croton tiglium L.		
35. Senape indiana — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. ntegrifolia (West.) Thell.		
36. Senape di Sarepte — Brassica uncea (L.) Czern. e Coss. ssp. uncea		
37. Senape cinese — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea varutea Batalin		
38. Senape nera — Brassica nigra (L.) och		
39. Senape abissina (senape etiopica) Brassica carinata A. Braun		

— Il decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinano n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, reca: «Prodotti di origine minerale e chimico industriali impiegati nell'alimentazione degli animali».

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 reca: «Attuazione delle direttive 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, reca:

«Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE n materia di additivi nell'alimentazione degli animali».

— Il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, reca: «Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.».

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

L'articolo 2, comma 3, così recita:

3. «La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, vedi note alle premesse.

— Per la legge 15 febbraio 1963, n. 281, vedi note alle premesse.

Il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, reca: «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)».

— Per il decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, reca: «Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.».

Note all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, vedi note alle premesse. L'art. 2, comma 1, lettera *a)*, così recita:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «additivi»: le sostanze o le preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali che hanno una più delle seguenti finalità di seguito elencate: *omissis*»

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, reca: «Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.» L'art. 181, così recita:

«Art. 18 *(Comunicazioni)*. — 1. Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministero della salute costituisce l'organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e la Commissione europea.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, il Ministro della salute trasmette alla Commissione europea una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'art. 17 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.

3. Nella relazione dovranno essere specificati:

a) criteri di elaborazione del programma;

b) numero e natura dei controlli effettuati;

c) risultati dei controlli, con particolare riferimento al numero e alla natura delle infrazioni accertate;

d) azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.»

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, vedi note all'art. 3.

Note all'art. 8:

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 è pubblicato in GUCE legge n. 031 del 1° febbraio 2002. L'art. 12, così recita:

«Art. 12 *(Alimenti e mangimi esportati dalla Comunità)*. — 1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese.

In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.

2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la Comunità o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.»

Note all'art. 10:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.»

— Per le direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, vedi note alle premesse.

04G0183

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2004, n. **150.**

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;

Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

Viste le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212;

Visto l'articolo 39, comma 14-*nonies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

Vista la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.

2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della fondazione.

2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3.

Organo di indirizzo

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art. 4.

Incompatibilità

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 5.

Il patrimonio

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6.

Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere *a) b)* e *c)* del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*,del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico previsionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2004
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 276

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del comma 14 dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (legge finanziaria 2002), è il seguente:

«14. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.».

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

«Art. 18. — I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.».

«Art. 114. — La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.».

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, reca: «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001:

«Art. 11 *(Modifiche al decreto 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)*. — 1. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* "Settori ammessi":

1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

La Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* 'Settori rilevanti': i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque».

3. All'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.».

4. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera *d)*, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equiibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni.». La Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali.

5. All'art. 4, comma 1, lettera *d)*, ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: "unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.

6. All'art. 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabiità" sono inserire le seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro".

7. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.».

8. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità".

10. All'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

11. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio'.

12. All'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.

13. All'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

14. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emana-

zione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.

15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'art. 46 della presente legge».

— Il testo degli articoli 4 e 10 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999 è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 4 *(Organi)*. — 1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di:

1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;

2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi;

3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;

4) approvazione del bilancio;

5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

6) trasformazioni e fusioni;

c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera *d)*, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni. Lettera così sostituita dal comma 4 dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del primo periodo del suddetto comma 4, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti; diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione", anziché "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti; pubblici e privati, espressivi delle realtà locali";

d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)*; in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo;

e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attività è indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *e)*, di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni. La Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, limitatamente alle parole "nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *e)*";

h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione».

«Art. 10 *(Organi, finalità e modalità della vigilanza)*. — 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina: dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile ed anche successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di vigilanza:

a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni, come individuati all'art. 2;

b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle fondazioni;

c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;

d) può chiedere alle fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni;

e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, limitatamente alle parole "atti di indirizzo di carattere generale.";

f) può effettuare ispezioni presso le fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g) emana il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j) quando non siano adottati dai competenti organi della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *j)*, provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie)*. — 1. Nell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2005".

2. Nell'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: "decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 31 dicembre 2005";

b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005";

b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio".

3. Nell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".

4. Il comma 3-*bis* dell'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3-*bis.* Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'art. 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'art. 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'art. 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

4-*bis.* Nell'art. 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.".

4-*ter.* Nell'art 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: "quadriennale" è soppressa».

— Il testo del comma 14-*nonies* dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è il seguente:

«14-*nonies.* Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, le parole: "non superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque."».

— Il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è il seguente:

«26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di

imposta in cui è effettuato l'affrancamento dei valori. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria".».

Note all'art. 1:

— Il decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217, reca: «Regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie».

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto si intendono per:

a) "legge di delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b) "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis) "Settori ammessi":

1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque;

e) "Autorità di vigilanza": l'autorità prevista dall'art. 2, comma 1, della legge di delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'art. 10;

f) "Società bancaria conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare:

1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

2) la società risultante da operazioni di fusione della Società bancaria conferitaria;

3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società bancaria conferitaria;

4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g) "Società conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:

1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

2) la società risultante da operazioni di fusione della Società conferitaria;

3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società conferitaria;

4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h) "Impresa strumentale": impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;

i) "Partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k) "Fondi immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l) "Direttiva 18 novembre 1994": la direttiva 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.».

— Per il titolo del decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo della lettera *c)* del comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse.

— Il testo delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 8 *(Destinazione del reddito)*. — 1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;

d)-f) (Omissis).

2-4. *(Omissis)*.».

Nota all'art. 3:

— Per il testo della lettera *h)* del comma 1 dell'art. 4 del più volte citato decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 153 del 1999, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999:

«2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'art. 2359 del codice civile, quando:

a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere *a)* o *b)*».

Note all'art. 7:

— Per il testo della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo della lettera *i)* del comma 1 dell'art. 4 del più volte citato decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, si veda in nota al titolo.

04G0184

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2004.

Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003. n. 350 (di seguito: «decreto-legge n. 332 del 1994»);

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994, che prevede che tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali dalla stessa disposizione definiti, da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, in data 5 ottobre 1995, 21 marzo 1997, 17 settembre 1999, 28 settembre 1999, relativi, rispettivamente, a ENI S.p.a., società del Gruppo STET (STET S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.), società del Gruppo ENEL (ENEL S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., ENEL Produzione S.p.a. e Terna S.p.a.) e Finmeccanica S.p.a.;

Visto l'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel quale è previsto che i citati poteri speciali possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela anche per quanto riguarda i limiti temporali e che i medesimi devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non discriminazione e di coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni;

Visto l'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, novellando l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ha ridefinito i poteri speciali di cui alla disposizione da ultimo menzionata;

Visto l'art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel quale è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;

Visto l'art. 4, comma 231, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, il quale dispone che gli statuti delle società nei quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230 del medesimo art. 4;

Visto l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 332 del 1994, nel quale è previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro delle attività produttive, è determinato il contenuto della clausola statutaria che attribuisce la titolarità di uno o più dei poteri speciali, come identificati dalla citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, nelle società individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994;

Considerato che, conseguentemente, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del predetto art. 2, comma 1-*bis*, del

decreto-legge n. 332 del 1994, verrà determinato il contenuto della clausola da introdurre negli statuti delle società individuate mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati;

Ravvisata l'opportunità di garantire la continuità dell'amministrazione ed il corretto ed ordinato funzionamento degli organi societari nei quali sono presenti soggetti nominati ai sensi dei poteri speciali come disciplinati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, sono esercitati esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione.

2. I poteri speciali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ferme restando le finalità indicate allo stesso comma 1, sono esercitati in relazione al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) grave ed effettivo pericolo di una carenza di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti petroliferi ed energetici, nonché di erogazione dei servizi connessi e conseguenti e, in generale, di materie prime e di beni essenziali alla collettività, nonché di un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto;

b) grave ed effettivo pericolo in merito alla continuità di svolgimento degli obblighi verso la collettività nell'ambito dell'esercizio di un servizio pubblico, nonché al perseguimento della missione affidata alla società nel campo delle finalità di interesse pubblico;

c) grave ed effettivo pericolo per la sicurezza degli impianti e delle reti nei servizi pubblici essenziali;

d) grave ed effettivo pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica;

e) emergenze sanitarie.

3. Al fine di garantire la proporzionalità delle misure adottate, i poteri speciali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, potranno essere esercitati anche in forma condizionata. Il potere speciale di cui alla lettera *c)* potrà essere esercitato sia in relazione alle delibere assunte dall'assemblea degli azionisti che in relazione alle delibere degli organi di amministrazione.

Art. 2.

1. La facoltà di nomina di un amministratore senza diritto di voto, di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994 è esercitata mediante l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, secondo quanto previsto dal medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge. Resta fermo che, in caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto, allo stesso è sempre assicurato il diritto di intervento.

2. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 332 del 1994, secondo il testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, restano in carica, con i poteri attribuiti al momento della nomina, fino alla scadenza del termine del mandato. Non si provvede alla sostituzione di tali amministratori qualora, precedentemente allo scadere del medesimo termine, si verifichi una qualsiasi causa di cessazione dall'incarico.

3. I sindaci nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 332 del 1994, secondo il testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, restano in carica fino alla scadenza del termine del mandato. Qualora, precedentemente allo scadere di tale termine, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico di sindaco come sopra conferito, la sostituzione avverrà secondo le norme del codice civile.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da adottare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 332 del 1994, entro e non oltre il 30 giugno 2004, verrà determinato il contenuto della clausola statutaria che attribuisce la titolarità di uno o più dei poteri speciali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, da introdurre negli statuti delle società individuate mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alle premesse.

Art. 3.

1. Le società provvedono, alla prima occasione utile, ad adeguare, se necessario, le disposizioni dei propri statuti al contenuto del presente decreto.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2000.

Roma, 10 giugno 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A06090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di tre marche di sigarette estere di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Philip Morris Italia S.p.a. e Mizar S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A allegata al predetto decreto direttoriale 18 febbraio 2004;

Decreta:

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

TABELLA *A*

SIGARETTE

Prodotti esteri - (Marche di provenienza UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro conf.
Next KS	0,8	10,0	10,0	125,00	20	2,50
Next Blue KS	0,6	8,0	9,0	125,00	20	2,50

Prodotti esteri - (Marche di provenienza extra UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro conf.
Mustang Gold	0,5	8,0	10,0	125,00	20	2,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 366

04A06169

DECRETO 10 giugno 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 4) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte Altadis e International Tobacco Agency S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A)* - sigarette - allegata al citato decreto direttoriale 18 febbraio 2004 - e alla tabella *B)* - sigaretti - allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004 - e dalla tabella *B)* - sigaretti allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

TABELLA *A*

SIGARETTE

Prodotti esteri - (Marche di provenienza UE)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
		—	—	—
Gauloises blondes blu	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
Gauloises blondes gialla	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
Gauloises blondes rossa	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00

TABELLA *B*

SIGARETTI

Prodotti esteri - (Marche di provenienza UE)

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
—		—	—	—
Moods golden taste filter	Confezione da 20 pezzi	104,00	108,00	5,40

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 365

04A06170

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 giugno 2004.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sorbello», in comune di Decollatura, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 6 ottobre 2003 con la quale la società «Fontana della Salute S.r.l.» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), via dei Mille n. 79, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorbello» che sgorga dalle sorgenti F1, F2, E1, E2, E3, E4 denominate «Fonti Sorbello» ubicate nell'omonima concessione mineraria, sita nel territorio del comune di Decollatura (Catanzaro), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003 di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di sanità espressi nelle sedute del 17 febbraio 2003 e del 20 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Sorbello» che sgorga dalle sorgenti F1, F2, E1, E2, E3, E4 denominate «Fonti Sorbello» ubicate nell'omonima concessione mineraria, sita nel territorio del comune di Decollatura (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 3 giugno 2004

Il direttore generale: GRECO

04A06081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 aprile 2004.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di ex lavoratori delle società Belleli Montaggi S.r.l. — Belleli Elettrico Strumentale S.r.l. — Belleli Off Shore S.r.l. — SIMI Sistemi S.r.l. (Decreto n. 33893).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visto il decreto direttoriale n. 32387 del 23 maggio 2003;

Visto il verbale d'accordo stipulato in data 29 gennaio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra le società Belleli Montaggi, Belleli Elettrico Strumentale, Belleli Off Shore e SIMI Sistemi, le organizzazioni sindacali nazionali e gli organi delle procedure concorsuali, nel quale è stato concordato il ricorso alla CIGS, per un numero massimo di 538 dipendenti delle predette società, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati al beneficio;

Viste le istanze presentate dai curatori fallimentari delle società Belleli Montaggi S.r.l. e Belleli Elettrico Strumentale S.r.l. e dai commissari giudiziali delle società Belleli Off Shore S.r.l. e SIMI Sistemi S.r.l. in concordato preventivo con cessione dei beni, tendenti ad ottenere la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato con il sopraccitato verbale d'accordo, in favore di un numero massimo di 538 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalle summenzionate società con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di 43 dipendenti della società:

Belleli Montaggi S.r.l., sede legale in Taranto e unità in Taranto - Per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di 64 dipendenti della società:

Belleli Elettrico Strumentale S.r.l., sede legale in Taranto e unità in Taranto - Per il periodo dal 1°gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di 392 dipendenti della società:

Belleli Off Shore S.r.l., sede legale in Taranto e unità in Taranto - Per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di 39 dipendenti della società:

SIMI Sistemi S.r.l., sede legale in Taranto e unità in Taranto - Per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Art. 5.

La misura del trattamento di cui ai predetti articoli 1, 2, 3 e 4 è ridotta del 20%.

Art. 6.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.

Art. 7.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con i precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 8.470.272,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 7, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 5

04A06015

DECRETO 31 maggio 2004.

Conversione del decreto 4 gennaio 2000 di scioglimento, con liquidatore, in scioglimento, senza liquidatore, della cooperativa «Centro sarda costruzioni», in Quartu S. Elena.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - protocollo n. 1575498 del 24 marzo 2004;

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 2000 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Centro sarda costruzioni» con sede in Quartu S. Elena (Cagliari) iscritta al n. 17660 del registro delle società;

Tenuto conto del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazone l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti;

Decreta

la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore datato 4 gennaio 2000 in scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Cagliari, 31 maggio 2004

Il dirigente reggente: MEREU

04A06008

DECRETO 1º giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Umbria Fast Service soc. coop. a r.l.», in Fossato di Vico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 2 del predetto parere;

Decreta:

La società cooperativa «Umbria Fast Service soc. coop. a r.l.», con sede in Fossato di Vico costituita in data 6 giugno 1991 con atto rogito dal notaio Franco Filippo Marchetti, BUSC. 2424/2, rep. n. 142631, registro società n. 22706, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 1º giugno 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

04A06083

DECRETO 7 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Conabi - Consorzio nazionale cooperative di abitazione», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 febbraio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Conabi - Consorzio nazionale cooperative di abitazione», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 aprile 2004, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Conabi - Consorzio nazionale cooperative di abitazione», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Cavallina Massimo in data 3 febbraio 1984, repertorio n. 41492, registro società n. 38325 del Tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4626, e sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 7 giugno 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A06127

DECRETO 8 giugno 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile che recita: «L'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite da cui risulta che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata fra addetti alla vendita di prodotti ortofrutticoli, leguminose, cereali e simili» con sede legale in Nardò (Lecce) - via F.lli Gabellone n. 25, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Importuno

di Monteroni di Lecce in data 22 febbraio 1957, repertorio n. 15670, posizione n. 28/57570, registro delle imprese n. 2019, in liquidazione dal 24 gennaio 1984;

2) società cooperativa «Co.N.A.C. - Cooperativa Neretina Artigiana Calzolai» soc. coop. a r.l., con sede legale in Nardò (Lecce) - via Moline n. 26, costituita per rogito notaio dott. Buonerba in data 19 giugno 1963, posizione n. 107/79845 - codice fiscale n. 00152770756, registro delle imprese n. 2425, in liquidazione dal 7 marzo 1976;

3) società cooperativa «Cooperativa vitivinicola S. Vincenzo» soc. coop. a r.l., con sede legale in Squinzano (Lecce) - Piazza Vittoria n. 71, costituita per rogito notaio dott. Sebastiano Enrico Corciulo di Squinzano in data 19 maggio 1967, repertorio n. 56808, raccolta n. 8841 posizione n. 767/106047 - R.E.A. n. 96040, in liquidazione dal 5 dicembre 1989;

4) società cooperativa «Oleificio cooperativo S. Nicola» soc. coop. a r.l. con sede legale in Nociglia (Lecce) - via Macculli Luigi n. 101, costituita per rogito notaio avv. Mario Erroi di Maglie in data 14 settembre 1974, repertorio n. 177701, raccolta n. 2007, posizione n. 1061/135900 - codice fiscale n. 00432240752, in liquidazione dal 24 gennaio 1984 - R.E.A. n. 99877, in liquidazione dal 23 marzo 1990;

5) società cooperativa «Olearia Salentina» soc. coop. a r.l., con sede legale in Campi Salentina (Lecce) - via Alcide De Gasperi n. 43, costituita per rogito notaio dott. Biagio Di Pietro di Campi Salentina in data 4 ottobre 1976, repertorio n. 58878, raccolta n. 9430, posizione n. 1338/148589 - codice fiscale n. 00397960758 - R.E.A. n. 104032, in liquidazione dal 30 dicembre 1996;

6) società cooperativa «Società cooperativa di costruzioni A. 80» a r.l., con sede legale in Melendugno (Lecce) - via Gioberti n. 5, costituita per rogito notaio avv. Bruno Franco di Lecce in data 12 settembre 1979, repertorio n. 166854, raccolta n. 19838 posizione n. 1651/171746 - codice fiscale n. 00573510757 - R.E.A. n. 110505, in liquidazione dal 29 giugno 1988;

7) società cooperativa «Solidarietà» soc. coop. a r.l., con sede legale in Specchia (Lecce) - via Plebiscito n. 1, costituita per rogito notaio dott. Domenico Candela di Diso in data 4 agosto 1981, repertorio n. 12975, raccolta n. 7802, posizione n. 1843/187277 - codice fiscale n. 00628200750 - R.E.A. n. 128164, in liquidazione dal 31 ottobre 1995;

8) società cooperativa «Co.Ge.Se. Liberato» soc. coop. a r.l., con sede legale in Melpignano (Lecce) - via Dimitri, costituita per rogito notaio dott. Fulvio Carcinelli di Otranto in data 15 marzo 1982, repertorio n. 8727, raccolta n. 3521, posizione n. 1919/191887 - codice fiscale n. 01717530750 - R.E.A. n. 131865, in liquidazione dal 28 ottobre 1988;

9) società cooperativa «San Luigi» soc. coop. a r.l., con sede legale in Andrano (Lecce) - via Genova n. 15, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Positano di Poggiardo in data 27 settembre 1982, repertorio n. 50484, raccolta n. 14815, posizione n. 1957/194674 - codice fiscale n. 01337170755 - R.E.A. n. 133281, in liquidazione dal 19 aprile 1996;

10) società cooperativa «C.S. Casole - Centro Studi Casole» soc. coop. a r.l., con sede legale in Copertino (Lecce) - via Margherita di Savoia n. 71, costituita per rogito notaio dott. Luigi Maria Coppola di Copertino in data 21 luglio 1984, repertorio n. 83942, posizione n. 2122/206351 - codice fiscale n. 02039930751 - R.E.A. n. 151205, in liquidazione dal 25 ottobre 1996;

11) società cooperativa «Cooperativa Agricola Alimentare Salentina» a r.l., con sede legale in Ugento (Lecce) - via Dante Alighieri n. 66, costituita per rogito notaio dott. Renzo Zuppelli di Ugento in data 22 novembre 1984, repertorio n. 37136, raccolta n. 20826, posizione n. 2163/208403 - codice fiscale n. 01963650757, in liquidazione dal 12 gennaio 1993;

12) società cooperativa «Sudflora» soc. coop. a r.l., con sede legale in Leverano (Lecce) - via Cattaneo n. 5, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Cillo di Lecce in data 10 settembre 1985, repertorio n. 14831, raccolta n. 2366, posizione n. 2305/214094 - codice fiscale n. 02060180755 - R.E.A. n. 143916, in liquidazione dal 14 aprile 1997;

13) società cooperativa «Arca» soc. coop. a r.l., con sede legale in Diso (Lecce) - via Marittima n. 42, costituita per rogito notaio dott. Giovanna Pignatelli di Diso in data 15 gennaio 1986, repertorio n. 1675, raccolta n. 789, posizione n. 2376/216880 - codice fiscale n. 02119360754 - R.E.A. n. 145040, in liquidazione dal 21 febbraio 1991;

14) società cooperativa «Cooperativa Fidi fra artigiani delle provincie di Brindisi e Lecce - Artigian Fidi Salento» soc. coop. a r.l., con sede legale in Casarano (Lecce) - via S. Anna n. 5, costituita per rogito notaio dott. Italo Aromolo di Casarano in data 27 dicembre 1985, repertorio n. 9746, raccolta n. 3143, posizione n. 2427/217518 - codice fiscale n. 02128660756 - R.E.A. n. 151972, in liquidazione dal 1° ottobre 1996;

15) società cooperativa «Futura» soc. coop. a r.l., con sede legale in Collepasso (Lecce) - piazza Vittoria n. 37, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Cascione di Presicce in data 12 dicembre 1985, repertorio n. 37491, raccolta n. 9203, posizione n. 2432/217523 - codice fiscale n. 02122200757 - R.E.A. n. 163252, in liquidazione dal 19 novembre 1996;

16) società cooperativa «Coop Edil-Restauri» soc. coop. a r.l., con sede legale in Campi Salentina (Lecce) - via Taranto n. 54, costituita per rogito notaio dott. Domenico Rossi di Novoli in data 4 febbraio 1986, repertorio n. 15964, raccolta n. 4475, posizione n. 2470/219166 - codice fiscale n. 02111030751 - R.E.A. n. 145861, in liquidazione dal 12 dicembre 1986;

17) società cooperativa «D.E.S.» soc. coop. a r.l., con sede legale in Copertino (Lecce) - via Vecchia Monteroni, costituita per rogito notaio dott. Francesco Paolo Anglana di Leverano in data 27 marzo 1986,

repertorio n. 88344, raccolta n. 13044, posizione n. 2601/224738 - codice fiscale n. 02159870753 - R.E.A. n. 147013, in liquidazione dall'11 marzo 1991;

18) società cooperativa «Coop Edile La Salentina» a r.l., con sede legale in Ugento (Lecce) - via F.lli Scarcia n. 7, costituita per rogito notaio dott. Renzo Zuppelli di Ugento in data 14 marzo 1987, repertorio n. 42920, raccolta n. 23409, posizione n. 2658/227037 - codice fiscale n. 02232090759 - R.E.A. n. 150342, in liquidazione dal 16 marzo 1989;

19) società cooperativa «Cooperativa agricola Apulia ecologica» soc. coop. a r.l., con sede legale in Galatone (Lecce) - contrada Vorelle, costituita per rogito notaio dott. Enrico Astuto di Lecce in data 4 febbraio 1987, repertorio n. 44855, raccolta n. 6128, posizione n. 2660/227039 - codice fiscale n. 02219850753 - R.E.A. n. 150311, in liquidazione dal 24 luglio 1995;

20) società cooperativa «Terra Nostra» soc. coop. a r.l., con sede legale in Supersano (Lecce) - via Frascaro n. 7, costituita per rogito notaio dott. Sebastiano Resta di Supersano in data 20 novembre 1989, repertorio n. 83206, posizione n. 3031/248642 - codice fiscale n. 02465270755 - R.E.A. n. 161452, in liquidazione dal 14 dicembre 1994;

21) società cooperativa «Cooperativa Jonica» a r.l., con sede legale in Ugento (Lecce) - via Cap. Ugo Giannuzzi n. 32, costituita per rogito notaio dott. Italo Aromolo di Casarano in data 17 gennaio 1991, repertorio n. 138535, raccolta n. 39020, posizione n. 3057/251431 - codice fiscale n. 02518080755 - R.E.A. n. 165685, in liquidazione dal 15 luglio 1992;

22) società cooperativa «Ciesse - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede legale in Salice Salentino (Lecce) - via Trieste n. 21, costituita per rogito notaio dott. Aldo Perrone di Salice Salentino in data 21 febbraio 1991, repertorio n. 11983, raccolta n. 4616, posizione n. 3075/252700 - codice fiscale n. 02536000751 - R.E.A. n. 166553, in liquidazione dal 28 dicembre 1992;

23) società cooperativa «Cooperativa A.C.L.I. Ennea» a r.l., con sede legale in Galatina (Lecce) - Contrada Piani, s.n., costituita per rogito notaio dott. Alfredo Cillo di Lecce in data 29 dicembre 1992, repertorio n. 55724, raccolta n. 6240, posizione n. 3192/262042 - codice fiscale n. 02618150755 - R.E.A. n. 172573, in liquidazione dal 6 giugno 1995;

24) società cooperativa «Astra» soc. coop. a r.l., con sede legale in Lecce - via Michele Saponaro n. 7, costituita per rogito notaio dott. Bruno Franco di Lecce in data 10 dicembre 1993, repertorio n. 241579, raccolta n. 33493, posizione n. 3256/267244 - codice fiscale n. 02689950752 - R.E.A. n. 175789, in liquidazione dall'8 novembre 1995;

25) società cooperativa «Società cooperativa Edil - Impiantistica Meridionale» a r.l., con sede legale in Novoli (Lecce) - piazza Regina Margherita, costituita per rogito notaio dott. Domenico Rossi di Novoli in data 2 febbraio 1993, repertorio n. 46094, posizione n. 3311/269285 - codice fiscale n. 02643550755 - R.E.A. n. 173467, in liquidazione dal 5 dicembre 1995;

26) società cooperativa «U.L.D.I.A. - Unione Lavoratori Domiciliari Infanzia Anziani» soc. coop. a r.l., con sede legale in Copertino (Lecce) - via Vittorio Veneto n. 2, costituita per rogito notaio avv. Paolo Dell'Anna di Copertino in data 27 ottobre 1995, repertorio n. 36251, raccolta n. 6354 posizione n. 3381/274533 - codice fiscale n. 03055640753 - R.E.A. n. 183173, in liquidazione dal 27 aprile 1998;

27) società cooperativa «Cooperativa Sociale Mediterranea» a r.l., con sede legale in Ruffano (Lecce) - via San Rocco n. 1, costituita per rogito notaio dott. Domenico Candela di Tricase in data 22 maggio 1996, repertorio n. 48597, raccolta n. 23525, posizione n. 3401/275537 - codice fiscale n. 03083210751 - R.E.A. n. 183588, in liquidazione dal 10 ottobre 1997.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Lecce, 8 giugno 2004

Il dirigente: D'ORIA

04A06125

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2004.

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Ledani IV», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti coo-

perativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 15 maggio 2003 e il verbale di accertamento ispettivo del 28 novembre 20003 effettuato dalla direzione provinciale di Roma nei confronti della società cooperativa «Ledani IV», con sede in Roma dal quale emergono gravi irregolarità di natura contabile e amministrativa, nonché una situazione conflittuale tra un gruppo di soci e gli organi sociali;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 24 marzo 2004;

Considerato che dalle controdeduzioni prodotte dal rappresentante legale della cooperativa emerge che le irregolarità riscontrate in sede ispettiva non sono state del tutto eliminate e che permane tuttora il conflitto tra un gruppo di soci e gli organi sociali;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Ledani IV» con sede in Roma, codice fiscale 02635850585, costituita in data 22 gennaio 1971, a rogito notaio dott. Mulieri Innocenzo.

Art. 2.

Il dott. Antonino Scalia nato a Viagrande (Catania) il 14 settembre 1946, c.f. SCLNNN46Pl4L828N residente in Roma, via Cirillo Monzani n. 8, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05975

DECRETO 17 maggio 2004.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comuni della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Uffciale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001,

del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003 e del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Viste le lettere del Presidente della provincia di Sondrio protocollo 8994 e protocollo n. 21524 rispettivamente del 23 febbraio 2004 e del 22 aprile 2004, con le quali è stato trasmesso lo studio, redatto dalla Fondazione Fojanini di studi superiori, concernente i dati climatici relativi alle aree di fondovalle della Valtellina e della Valchiavenna, ed è stata chiesta la modifica da E ad F della zona climatica attribuita ai comuni di: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondrio, Talamona, Tirano, Traona, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano, tutti in provincia di Sondrio;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota protocollo n. ENEA/2004/21310/UDASISTEN del 2 aprile 2004, e con successive note prot. UDASisten/2004/26884, UDA-Sisten/2004/26676 e UDA-Sisten/2004/26681, tutte del 27 aprile 2004, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire ai comuni di: Albosaggia, Andalo Valtellino, Buglio in Monte, Caiolo, Cedrasco, Cino, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Postalesio, San Giacomo Filippo, Sernio, Talamona, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Vervio e Villa di Chiavenna, e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, vanno rettificati i gradi-giorno attribuiti ai comuni di:

Albosaggia, Andalo Valtellino, Buglio in Monte, Caiolo, Cedrasco, Cino, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Postalesio, San Giacomo Filippo, Sernio, Talamona, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Vervio e Villa Chiavenna e va modificata da E ad F la zona climatica attribuita ai medesimi comuni, restando confermato il valore dei gradi-giorno e la zona climatica attribuiti ai restanti comuni della provincia di Sondrio;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di: Albosaggia, Andalo Valtellino, Buglio in Monte, Caiolo, Cedrasco, Cino Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Postalesio, San Giacomo Filippo, Sernio, Talamona, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Vervio e Villa di Chiavenna, tutti in provincia di Sondrio, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
SO	F	3256	490	Albosaggia
SO	F	3011	229	Andalo Valtellino
SO	F	3047	577	Buglio in Monte
SO	F	3111	335	Caiolo
SO	F	3066	287	Cedrasco
SO	F	3004	504	Cino
SO	F	3080	302	Colorina
SO	F	3013	231	Cosio Valtellino
SO	F	3041	568	Dazio
SO	F	3001	218	Delebio
SO	F	3319	557	Faedo Valtellino
SO	F	3067	289	Forcola
SO	F	3064	285	Fusine
SO	F	3054	590	Grosotto
SO	F	3011	515	Lovero
SO	F	3032	552	Mazzo di Valtellina
SO	F	3041	567	Montagna in Valtellina
SO	F	3042	262	Morbegno
SO	F	3082	304	Piateda
SO	F	3039	564	Poggiridenti
SO	F	3011	516	Postalesio
SO	F	3001	522	San Giacomo Filippo
SO	F	3078	632	Sernio
SO	F	3064	285	Talamona
SO	F	3017	526	Tovo di Sant'Agata
SO	F	3004	504	Tresivio
SO	F	3078	632	Sernio
SO	F	3030	549	Vervio
SO	F	3065	633	Villa di Chiavenna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06034

DECRETO 19 maggio 2004.

Iscrizione dell'associazione «La Casa del consumatore» nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale, per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata in data 26 febbraio 2004 (prot. n. 1297495, dell'8 marzo 2004) alla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - ufficio C3 - politiche nazionali e diritti dei consumatori, con la quale l'associazione «La Casa del consumatore», con sede legale in viale Monza, n. 137, Milano, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1298962 del 5 maggio 2004, con la quale l'ufficio C3 ha avviato l'istruttoria e ha chiesto chiarimenti e documenti all'associazione istante;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del responsabile del procedimento;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'associazione «La Casa del consumatore» è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

Il direttore generale: PRIMICERIO

04A06033

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 aprile 2004.

Integrazioni alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno, diretto nell'ambito della politica agricola comune.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 160 del 26 giugno 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/01 della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 41/2004 della Commissione del 9 gennaio 2004, recante modifica e rettifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota n. 31329 posizione n. 1158 del 23 febbraio 2004 con la quale è stato chiesto il parere della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sentito il parere del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 25 marzo 2004;

Considerato che anche la Conferenza permanente Stato-regioni, convocata per il 1º aprile 2004, è stata annullata;

Considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 1 del decreto 15 settembre 2000, modificato dal decreto 8 marzo 2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 1259/99, sono riconosciuti integralmente ai beneficiari qualora risultino soddisfatti i seguenti requisiti in materia di protezione ambientale:

a) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti ed attuazione, in zone declive, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, del grano duro, delle colture proteiche, delle leguminose da granella, del riso, delle colture energetiche, del tabacco e delle sementi;

b) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti, per il settore dell'olio di oliva e della frutta a guscio;

c) stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori delle carni bovine, delle carni ovine e caprine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. In caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al comma 1 del presente articolo, i benefici derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi sono ridotti:

a) fino ad un massimo del 2% per il mancato rispetto della manutenzione delle scoline per i settori dei seminativi, del grano duro, delle colture proteiche, delle leguminose da granella, del riso, delle colture energetiche, del tabacco, dell'olio di oliva, della frutta a guscio e delle sementi;

b) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dell'attuazione, in zone declive, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, del grano duro, delle colture proteiche, delle leguminose da granella, delle colture energetiche, del tabacco e delle sementi;

c) fino ad un massimo del 6% per il mancato rispetto della manutenzione dei canali collettori permanenti per i settori dei seminativi, del grano duro, del riso, delle colture proteiche, delle leguminose da granella, delle colture energetiche, del tabacco, delle sementi, dell'olio d'oliva e della frutta a guscio;

d) fino ad un massimo del 7% per il mancato rispetto dello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

e) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori delle carni ovine e caprine.

Le riduzioni di cui al presente comma verranno modulate tenendo conto dell'entità e della gravità dell'infrazione riscontrata sulla base di criteri oggettivi che verranno definiti con successivo provvedimento.

3. La riduzione dei benefici di cui al comma 2 del presente articolo, si applica separatamente a ciascun settore nell'ambito del quale è riconosciuta l'inosservanza di cui trattasi.»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri attività produttive registro n. 3, foglio n. 165

04A06166

DECRETO 26 maggio 2004.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Casatella Trevigiana», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea, per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Casatella Trevigiana, con sede in Fontane di Villorba (Treviso), viale Mazzini n. 2, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Casatella Trevigiana», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63335 del 19 maggio 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il consorzio per la tutela del formaggio Casatella Trevigiana, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CCE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'attuazione della denominazione «Casatella Trevigiana», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominaizone di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del formaggio Casatella Trevigiana, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Casatella Trevigiana», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione *«Casatella Trevigiana».*

Art. 2.

La denominazione «Casatella Trevigiana» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 63335 del 19 maggio 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Casatella Trevigiana», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data di cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1

Denominazione

La denominaizone del prodotto Casatella Trevigiana «DOP» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la Casatella Trevigiana DOP deve avere le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche organolettiche.

Pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, il colore da bianco latte e bianco crema; sono ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta è tale da rendere la crosta esente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica.

Profumo lieve, latteo e fresco.

Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

Caratteristiche chimiche.

Umidità	53% - 60%	
Grasso	18% - 25%	sul tal quale
Proteine	› 12%	sul tal quale

Caratteristiche fisiche.

Forma	cilindrica	
Peso	forma grande	1,8 kg - 2,2 kg
	forma piccola	0,25 kg - 0,70 kg
Diametro	forma grande	18 cm - 22 cm
	forma piccola	8 cm - 12 cm
Scalzo	forma grande	5 cm - 8 cm
	forma piccola	4 cm - 6 cm

Art. 3.

Zona di produzione

Il latte utilizzato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.

La zona di produzione del latte e di caseificazione è delimitata mediante apposita cartografia in scala 1:100.000 e 1:25.000 e su carta d'Italia.

I confini della zona di produzione corrispondentente ai limiti amministrativi della provincia di Treviso, che confina a nord con la provincia di Belluno, ad ovest con la provincia di Vicenza, a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia, ad est con la provincia di Pordenone in regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Origine della Casatella Trevigiana DOP

La lunga tradizione casearia che sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae origine dalla produzione del latte e dalla successiva trasformazione in formaggio da parte di molte piccole aziende agricole anticamente sparse sul territorio trevigiano. La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella Trevigiana era quella di provenire principalmente da aziende medio piccole a conduzione familiare, che gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come è riportato in alcuni manuali e testi di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.

La presenza di foraggi aziendali e il limitato uso di concentrati, la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticità dei capi allevati, sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della Marca Trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti. Le disponibilità spesso limitate di latte hanno fatto sì che sovente il procedimento di caseificazione assumesse forme di estrema semplicità. Il latte, generalmente dopo scrematura per produrre il burro, veniva trasformato direttamente in casa utilizzando un comune paiolo di rame, servendosi del focolare domestico per il riscaldamento del latte.

Alcuni testi riportano che il nome della Casatella, chiamata talvolta anche casata a seconda della forma, sembra derivare dalle parole «casa» e «de casada» proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Ciò che ne derivava era un prodotto caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.

L'origine del prodotto è oggi comprovata dall'iscrizione degli allevatori e dei trasformatori in appositi elenchi tenuti dalla struttura di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodologia di produzione

La trasformazione del latte, proveniente esclusivamente dalle zone indicate all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica.

Caratteristiche del latte

Il formaggio Casatella Trevigiana DOP viene ottenuto dalla trasformazione casearia di latte intero, esclusivamente di origine vaccina.

Il grasso del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona riuscita del prodotto finale, deve rientrare all'atto della trasformazione, nel seguente valore: Grasso - Superiore al 3,2%.

Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del latte, questi devono essere conformi alle normative in vigore.

Il latte impiegato per la caseificazione del formaggio Casatella Trevigiana DOP deve avere odore e sapore normali e non deve contenere conservanti.

Non è ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate. Nell'alimentazione delle bovine il cui latte è destinato alla produzione di Casatella Trevigiana DOP è vietato l'uso dei seguenti alimenti: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro. Tali prodotti, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o fermentazioni anormale nel latte e nel formaggio.

La conservazione del latte in stalla deve avvenire mediante refrigerazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La caseificazione deve aver inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 72 ore dalla mungitura.

Fasi della trasformazione

Pastorizzazione

La pastorizzazione del latte impiegato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve avvenire in un tempo compreso tra 15 e 25 secondi ad una temperatura compresa tra i 70° C e i 75° C, a seconda delle caratteristiche del latte.

Riscaldamento

Il latte pastorizzato va portato alla temperatura di coagulazione, 34° C - 40° C, in funzione della stagione e dell'acidità del latte.

Acidificazione

Avviene mediante l'aggiunta di lattoinnesto oppure di fermenti ad inoculo semidiretto (lattofermento) o diretto. Questa fase è particolarmente importante per la Casatella, poiché l'acidità determina la consistenza finale della pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile.

Le popolazioni microbiche degli innesti impiegati nella produzione del formaggio Casatella Trevigiana DOP, responsabili della caratterizzazione nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono in prevalenza costituite da ceppi appartenenti alla specie Streptococcus thermophilus e in misura minore da lattobacilli termofili.

Caratteristiche degli innesti:

Il lattoinnesto va ottenuto da latte riscaldato ad una temperatura compresa tra 65° C e 68° C, raffreddato a temperatura ambiente e lasciato maturare fino ad un'acidità di 8 - 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le quantità impiegate possono variare tra 1% e 5% del latte di massa.

Per ottenere il lattofermento sono impiegabili fermenti commerciali termofili costituiti da ceppi indigeni isolati da latte, lattoinnesto o formaggio Casatella Trevigiana DOP, fatti sviluppare in latte fino ad un'acidità di 18 - 22 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattofermento la dose impiegata può variare dal 3% al 10% del latte di massa.

Nel caso infine di utilizzo di fermenti ad inoculo diretto, costituiti da ceppi indigeni isolati da latte, lattoinnesto o formaggio Casatella Trevigiana DOP, la dose di inoculo è determinata dalle rispettive specifiche tecniche di isolamento e preparazione di ciascun fermento.

Coagulazione

Determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere.

La quantità e il titolo del caglio devono essere tali da garantire un tempo di coagulazione compreso tra 15 minuti primi e 40 minuti primi.

Il titolo del caglio può variare tra 1:10.000 e 1:20.000. La temperatura del latte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34° C e 40° C.

Prima rottura della cagliata

La cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa.

Sosta

A tale punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero.

Il tempo di sosta può variare da 45 minuti primi a 55 minuti primi. La fase di sosta è nettamente più lunga rispetto ai formaggi freschi di tipo cremoso, ed è tale da garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo più consistente.

Seconda rottura della cagliata

Sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura della massa.

La rottura deve essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devono avere grandezza di noce.

Il taglio più fine della cagliata rispetto a quello praticato in altri formaggi freschi, garantisce una più completa espulsione del siero e una maggiore consistenza della pasta nel prodotto finale.

Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura

In questa fase, la cui durata può variare tra i 7 e i 13 minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.

Segue l'estrazione della cagliata e la formatura in stampi cilindrici a parete forata di diametro e altezza tali da ottenere forme con misure entro gli standard indicati, tenendo conto della tendenza del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dallo stampo.

Gli stampi sono posti in locale di stufatura per un tempo variabile in relazione al formato prescelto, fino a 3.5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.

La temperatura del locale di stufatura va compresa tra 25° C e 40° C. In fase di spurgo si effettuano da 2 a 4 rivoltamenti.

Salatura

La salatura può avvenire in soluzione salina di sale marino a 160° C - 200 Baumé, con temperatura compresa tra 4° C e 12° C, per un tempo variabile in funzione della dimensione delle forme, compreso tra 40 minuti primi e 50 minuti primi per le forme piccole, e tra 80 minuti primi e 120 minuti primi per le forme grandi.

Altresì la salatura può avvenire a secco per distribuzione superficiale di sale marino, oppure può avvenire in caldaia con aggiunta di sale marino in quantità pari allo 0.8 % - 1.2% della massa. I tempi più lunghi della fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidità e la consistenza della Casatella Trevigiana DOP.

Maturazione

Da effettuarsi in cella a 20° C - 80° C, per 4 - 8 giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. È ammessa la maturazione applicando a sostegno una fascetta cilindrica di carta. La temperatura più alta e i tempi più lunghi di maturazione rispetto agli altri formaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della Casatella Trevigiana DOP.

Confezionamento

La Casatella Trevigiana DOP deve essere confezionata.

Il confezionamento deve avvenire all'interno della zona indicata nell'art. 3 per garantire la tipicità la rintracciabilità, il controllo, e deve essere effettuato utilizzando materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Le proprietà e le caratteristiche qualitative della Casatella Trevigiana DOP sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonché all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nel luogo di produzione.

In particolare la qualità e la tipicità del formaggio Casatella Trevigiana DOP derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonché dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.

La flora microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della Casatella Trevigiana DOP.

Recenti studi attestano infatti che nella flora microbica selezionatasi all'interno dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono ceppi diversi di Streptococchi termofili, le cui proprietà e attività metaboliche sono fondamentali non solo in termini di acidificazione, ma anche per il loro contributo alle proprietà sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza anche se più ridotta di Lattobacilli termofili a maggiore attività proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non compresi nell'area tipica.

Art. 7.

Organi di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Il Formaggio Casatella Trevigiana DOP viene identificato mediante il marchio

così costruito: nella parte superiore è presente una «C» bianca in campo circolare di colore verde a tre sfumature; nella parte inferiore è riportata la dicitura «Casatella Trevigiana» in colore blu e centrata rispetto al tondo superiore, il testo è composto con il carattere Carleton, dove la parola «Casatella» è di dimensioni superiori alla parola «Trevigiana», che si trova sotto e spostata verso destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe «Denominazione d'Origine Protetta».

L'indicazione «Denominazione d'origine protetta può essere sostituita dalla dicitura «D.O.P.» Le proporzioni tra la parte superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno allegato.

Le specifiche tecniche del marchio sono:

Colore verde

Pantone 389 U - cyano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%

Pantone 382 U - cyano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%

Pantone 368 U - cyano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%

Colore blu

Pantone 288 U - cyano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%

Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari. Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.

Il marchio può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.

La dimensione del marchio deve essere proporzionata alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regola:

le dimensioni della larghezza totale della dicitura «Casatella» non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione.

Stante la tipologia del formaggio, non sono animissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.

L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, è obbligatorio.

L'imballaggio deve risultare conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.

04A06096

DECRETO 27 maggio 2004.

Iscrizione dell'organismo, denominato «Consorzio ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale», nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche, protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte del «Consorzio ICEA - Istituto per la certficazione etica ed ambientale», con sede in Bologna, strada Maggiore n. 29, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Consorzio ICEA - Istituto per la certficazione etica ed ambientale» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Consorzio ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale», con sede in Bologna, strada Maggiore n. 29, è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «Consorzio ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Consorzio ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06106

DECRETO 3 giugno 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo, denominato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERLE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 465/2004 del 12 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 77 del 13 marzo 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 3 luglio 2001 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 28 novembre 2003 l'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione castanicoltori della Garfagnana, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» con sede in Firenze, piazza Artom n. 12;

Considerato che l'organismo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» con sede in Firenze, piazza Artom n. 12, al controllo della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 5 aprile 2004, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 465/2004 del 12 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 77 del 13 marzo 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 12 come sostituito, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06105

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2004.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali, conseguiti in ambito CEE, al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Silvio Carella;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di maitrise e di docteur rilasciati dall'Universitè Paris X di Nanterre al sig. Silvio Carella nato a Roma il 31 luglio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2004

p. *Il direttore generale:* CUOMO

04A06089

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive ed il consorzio del Bergamotto. (Deliberazione n. 107/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di

zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del trattato;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 novembre 2002, n. C(2002) 4174 che ha autorizzato l'aiuto n. 575/02, relativo alla proposta di legge regionale che disciplina le attività del Consorzio del bergamotto e annuncia misure di aiuto a favore degli operatori di tale settore;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 *Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996

Vista la citata delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998) con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle delibere 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001) con la quale è stato disposto l'accantonamento di 12.601.548 euro per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma proposto dal Consorzio del bergamotto, rinviando l'assegnazione definitiva di tali risorse alla completa definizione delle risultanze istruttorie;

Vista la nota n. 1.226.596 del 28 ottobre 2003 con la quale il Ministero delle attività produttive ha comunicato la conclusione e l'aggiornamento dell'istruttoria relativa al contratto di programma sopra citato, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti attuatori delle singole iniziative ed ha richiesto l'assegnazione definitiva dei fondi accantonati con la citata delibera n. 55/2001;

Considerato che l'iniziativa prevede una duplice e contestuale linea di intervento rivolta alla riorganizzazione, riqualificazione e concentrazione dell'offerta agricola, attraverso interventi mirati al miglioramento delle tecniche colturali delle aziende agricole, all'utilizzo di nuove cultivar, all'ampliamento delle superfici coltivate, e alla realizzazione di un impianto di trasformazione consortile con l'impiego di processi tecnologici che prevedono lo sfruttamento integrale del frutto, la produzione secondo standard qualitativi omogenei e la riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla fermentazione dei sottoprodotti di lavorazione;

Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo principale il raggiungimento di livelli più elevati di efficienza e di efficacia della «Filiera bergamotto», attraverso l'avviamento di un'iniziativa agroindustriale stretta-

mente integrata al rilancio del comparto produttivo di base, volta al potenziamento ed alla qualificazione della produzione di essenza di bergamotto, secondo le recenti disposizioni legislative per la tutela della D.O.P.;

Considerato che la regione Calabria, con delibera n. 285 del 2 aprile 2001, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma proposto, considerandolo compatibile con i regimi di aiuto previsti nel POR e si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari a 3.098.741 euro dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 9.165.614 euro a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 32/1998;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con il Consorzio del bergamotto, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel comparto agricolo e agroindustriale per il potenziamento della Filiera del bergamotto, da realizzarsi nella provincia di Reggio Calabria, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 24.867.051 euro, sono così suddivisi:

investimenti nelle aziende agricole 12.548.351 euro;

investimenti industriali 12.318.700 euro;

e sono relativi a un'iniziativa industriale che sarà realizzata dalla società consortile Edilfin s.r.l. e a n. 177 iniziative agricole, così come risulta dalle allegate tabelle 1 e 2 che fanno parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nelle seguenti misure:

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura dell'intensità massima ammissibile pari al 50%, espresso in E.S.L., essendo tutti localizzati in zone agricole svantaggiate;

interventi industriali: nella misura dell'intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.N. oltre al 15% E.S.L. previsto per P.M.I nella regione Calabria, area coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è pari complessivamente a 12.264.355 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 9.165.614 euro. La restante somma di 3.098.741 euro sarà a carico della regione Calabria.

1.4. Il contributo sarà erogato in due annualità e sarà pari a 6.132.177,5 euro per ciascun anno, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2004 e la successiva nel 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 135,55 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 9.165.614 euro, a valere sulle risorse di cui alla citata delibera n. 32/1998.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

la disponibilità effettiva della quota di cofinanziamento regionale;

la verifica della redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dallo stesso regime di aiuti in materia agricola.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 212

CONTRATTO DI PROGRAMMA "CONSORZIO DEL BERGAMOTTO"
Riassuntiva

Tabella 1

	TIPOLOGIA INVESTIMENTI	SOGGETTO PROPONENTE	INVESTIMENTO AMMISSIBILE (Euro)	AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE (Euro)	OCCUPAZIONE (ULU) (*)	OCCUPAZIONE (ULA) (**)
1	**AGRICOLI**	Agricoltori indicati in tab. 2	12.548.351	6.274.175	142,45	111,55
2	**INDUSTRIALI**	Edilfin S.r.l.	12.318.700	5.990.180		24,00
	TOTALE		**24.867.051**	**12.264.355**		**135,55**

(*) U.LU.: Unità Lavorative Uomo

(**) U.L.A.: Unità Lavorative Annue

CONTRATTO DI PROGRAMMA "CONSORZIO DEL BERGAMOTTO"
Parte Agricola

Tabella 2

	DITTA		INVESTIMENTO AMMISSIBILE (Euro)	AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE (ESL 50%) (Euro)	OCCUPAZIONE (ULU) (*)	OCCUPAZIONE (ULA) (**)
	COGNOME	NOME				
1	*Alberti*	*Nicola*	20.658	10.329	0,18	0,14
2	*Canale*	*Giuseppe*	82.633	41.317	0,72	0,56
3	*Alati*	*Pietro*	38.218	19.109	0,56	0,44
4	*Alampi*	*Paolo*	45.190	22.595	0,56	0,44
5	*Punturieri*	*Antonino*	31.292	15.646	0,40	0,31
6	*Nesci*	*Agata*	61.975	30.987	0,54	0,42
7	*Nesci*	*Arturo*	198.939	99.470	1,73	1,36
8	*Profazio*	*Francesco*	26.428	13.214	0,39	0,30
9	*Scrivo*	*Antonina*	56.397	28.199	0,72	0,56
10	*Sergi*	*Paolo*	148.740	74.370	1,52	1,19
11	*Arena*	*Francesca*	61.975	30.987	0,54	0,42
12	*Haremberg*	*Giulio*	68.172	34.086	0,59	0,47
13	*Caccamo*	*Lucia*	53.154	26.577	0,46	0,36
14	*Stilo*	*Domenica*	144.608	72.304	1,26	0,99
15	*Romano*	*Antonio*	39.147	19.574	0,50	0,39
16	*Romano*	*Ermelinda*	211.024	105.512	2,90	2,27
17	*Callea*	*Maurizio*	68.172	34.086	0,59	0,47
18	*Guerrera*	*Giuseppe*	17.198	8.599	0,25	0,20
19	*Minniti*	*Carmelo*	47.772	23.886	0,70	0,55
20	*Sapone*	*Carmelo*	20.266	10.133	0,24	0,18
21	*Amaddeo*	*Santo*	15.700	7.850	0,14	0,11
22	*Catanoso*	*Gaetano*	435.322	217.661	6,26	4,90
23	*Autelitano*	*Caterina*	36.316	18.158	0,53	0,42
24	*Cuzzocrea*	*Annunziata*	20.658	10.329	0,18	0,14
25	*Cuzzocrea*	*Maria Luisa*	16.527	8.263	0,14	0,11
26	*Scaramozzino*	*Gaetano*	47.772	23.886	0,70	0,55
27	*Crea*	*DomenicoAntonio*	76.436	38.218	1,12	0,88
28	*Battaglia*	*Teresa*	335.697	167.848	3,24	2,54
29	*Palumbo*	*Francesco*	133.762	66.881	1,96	1,53
30	*Pizzi*	*Caterina*	216.912	108.456	1,89	1,48
31	*Pontari*	*Natale*	45.448	22.724	0,40	0,31
32	*Sergi*	*Efoardo*	19.109	9.554	0,28	0,22
33	*Sculli*	*Carmelo*	185.924	92.962	1,62	1,27

	DITTA		INVESTIMENTO AMMISSIBILE (Euro)	AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE (ESL 50%) (Euro)	OCCUPAZIONE (ULU) (*)	OCCUPAZIONE (ULA) (**)
	COGNOME	NOME				
34	Barilla	Ninetta	22.724	11.362	0,20	0,16
35	Mollace	Domenico	38.992	19.496	0,51	0,40
36	Sgrò	Bruno	47.772	23.886	0,70	0,55
37	Latella	Giovanna	7.230	3.615	0,06	0,05
38	Catanzariti	Filippo	30.574	15.287	0,45	0,35
39	Foti	Antonino	196.254	98.127	1,71	1,34
40	Palumbo	Caterina	221.508	110.754	2,35	1,84
41	Romeo	Pasquale	37.185	18.592	0,32	0,25
42	Lucà	Giuseppe	38.218	19.109	0,56	0,44
43	Scordo	Giosuè	64.041	32.020	0,67	0,52
44	Vottari	Santo	15.494	7.747	0,14	0,11
45	Bartolo	Domenico	26.856	13.428	0,23	0,18
46	Baccellieri	Vincenzo	51.646	25.823	0,45	0,35
47	Palmisani	Luigi	49.063	24.532	0,54	0,42
48	Ferreri	Tommaso	92.549	46.275	0,99	0,77
49	Ceravolo	Antonia	49.580	24.790	0,43	0,34
50	Zarzaca	Maria Emerita	22.931	11.465	0,34	0,26
51	Marrapoti	Rocco	17.198	8.599	0,25	0,20
52	Sculli	Giuseppina	45.861	22.931	0,44	0,35
53	Cardillo	MariaCaterina	57.327	28.663	0,84	0,66
54	Raschillà	MariaGiuseppa	9.937	4.968	0,15	0,11
55	Lucianò	Giovanni	32.485	16.243	0,48	0,37
56	Miceli	Giuseppe	17.007	8.503	0,25	0,20
57	Nicolosi Nucera Mate Domenico	Natalina Giuseppa Nicolosi Alfio	37.598	18.799	0,33	0,26
58	Tropea	Enza M.	251.411	125.706	2,19	1,72
59	Crea	Antonio	95.545	47.772	1,40	1,10
60	Corigliano	Francesco	26.856	13.428	0,23	0,18
61	Cutrupi	Demetrio	22.233	11.117	0,26	0,20
62	Tirotta	Concetta	33.053	16.527	0,29	0,23
63	Quaranta	Anna Rosa	61.975	30.987	0,54	0,42
64	Corigliano	Giovanni	235.504	117.752	2,96	2,32
65	Taverniti	Benino	26.649	13.325	0,23	0,18
66	Leone	Antonia	29.810	14.905	0,35	0,27

	DITTA		INVESTIMENTO AMMISSIBILE (Euro)	AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE (ESL 50%) (Euro)	OCCUPAZIONE (ULU) (*)	OCCUPAZIONE (ULA) (**)
	COGNOME	NOME				
67	*Englen*	*Mario*	227.241	113.621	1,98	1,55
68	*Talia*	*Bruno*	50.861	25.430	0,71	0,55
69	*Vozzo*	*Teresa*	34.603	17.301	0,46	0,36
70	*Scala*	*Domenico*	41.317	20.658	0,36	0,28
71	*Toscano*	*Antonino*	11.465	5.733	0,17	0,13
72	*Costa*	*Giulio*	114.653	57.327	1,68	1,32
73	*Alvaro*	*Ponziano*	48.537	24.268	0,71	0,56
74	*Cuzzocrea*	*Paolo*	21.020	10.510	0,31	0,24
75	*Macri* amm. "Barone G. R. Macri s.r.l."	*Annalisa*	327.175	163.588	4,70	3,68
76	*Griso*	*AnnaMaria*	157.271	78.636	2,00	1,57
77	*Musco*	*Giuseppe*	38.218	19.109	0,56	0,44
78	*Linares*	*Luciano*	41.317	20.658	0,36	0,28
79	*Neri* Pres. Fond. ZAPPIA	*Michele*	144.608	72.304	1,26	0,99
80	*Cristiano*	*Cecilia*	76.436	38.218	1,12	0,88
81	*Cento*	*Domenico*	217.862	108.931	2,62	2,05
82	*Morale*	*Saveria*	62.801	31.401	0,87	0,68
83	*Lo Faro*	*Ilde*	29.283	14.642	0,38	0,30
84	*Libri*	*Demetrio*	51.026	25.513	0,44	0,35
85	*Catizzone*	*Antonio*	245.575	122.788	2,31	1,81
86	*Alati*	*Giovanni*	17.745	8.873	0,15	0,12
87	*DiMasi*	*Ass.Maria*	10.949	5.474	0,10	0,07
88	*Malara*	*Antonio*	59.651	29.825	0,69	0,54
89	*Campolo*	*Antonia*	13.085	6.542	0,11	0,09
90	*Scuteri*	*Renato*	18.592	9.296	0,16	0,13
91	*Bontà*	*Bruno*	95.545	47.772	1,40	1,10
92	*Modafferi*	*Cosimo*	41.317	20.658	0,36	0,28
93	*Sorbilli*	*Claudio*	47.772	23.886	0,70	0,55
94	*Scriva*	*Antonio*	86.558	43.279	0,75	0,59
95	*Aricò*	*Antonia Maria*	21.691	10.846	0,19	0,15
96	*Sicari*	*Achille*	151.838	75.919	1,32	1,04
97	*Guiscardi*	*Maria Beat.*	94.821	47.411	1,14	0,90
98	*Brancati*	*Demetrio*	12.803	6.401	0,19	0,15
99	*Campisi*	*Ilaria*	77.391	38.696	1,13	0,89

	DITTA		INVESTIMENTO AMMISSIBILE (Euro)	AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE (ESL 50%) (Euro)	OCCUPAZIONE (ULU) (*)	OCCUPAZIONE (ULA) (**)
	COGNOME	NOME				
100	Criaco	Leo	17.838	8.919	0,26	0,20
101	Vilasi	Antonino	36.144	18.072	0,43	0,33
102	Zampaglione	Paolo	9.325	4.663	0,14	0,11
103	Arena	Alberto	17.973	8.986	0,21	0,16
104	Armocida	Rocco	61.975	30.987	0,54	0,42
105	Capogreco	M.Luisa	180.760	90.380	1,80	1,41
106	Caristo	Francesco	37.185	18.592	0,32	0,25
107	Maio	Vincenzo	30.987	15.494	0,27	0,21
108	Manglaviti	Leonardo	19.109	9.554	0,28	0,22
109	Panzera	Santo	20.658	10.329	0,18	0,14
110	Scaglione	M.Teresa	84.182	42.091	0,94	0,73
111	Foti	Ang. Antonino	19.109	9.554	0,28	0,22
112	Campisi	Giuseppe	92.962	46.481	0,81	0,63
113	Celona	Antonio	113.104	56.552	1,31	1,03
114	Celona	Pietro	61.975	30.987	0,72	0,56
115	Marrari	Giovanni	19.109	9.554	0,28	0,22
116	Strangio	Francesco	33.053	16.527	0,29	0,23
117	Tallarida	Antonio	66.881	33.441	0,98	0,77
118	Muscoli	Francesco	75.403	37.701	0,66	0,51
119	Barilla	Giovanni	95.545	47.772	1,40	1,10
120	Stelitano	Fortunata	58.876	29.438	0,74	0,58
121	Stilo	NicolaGiov.	28.663	14.332	0,42	0,33
122	Mafrici	Antonina	25.048	12.524	0,32	0,25
123	Morabito	Salvatore	57.843	28.922	0,50	0,39
124	Morabito	Pasqualina	51.646	25.823	0,45	0,35
125	Postorino	Cristofaro	9.554	4.777	0,14	0,11
126	DeLeo	CarloSaverio	204.300	102.150	2,63	2,06
127	DeMarco	Fabio	57.327	28.663	0,84	0,66
128	Lemma	Antonia	37.185	18.592	0,32	0,25
129	Caiulo	Rosa	124.208	62.104	1,82	1,43
130	Comune di Rappr. Loredana	Reg. Cal. Pace	105.564	52.782	1,06	0,83
131	Frammartino	Luigi	92.962	46.481	0,81	0,63
132	Cavallaro	Pasquale	17.818	8.909	0,21	0,16
133	Cidone	Francesco	21.498	10.749	0,32	0,25
134	Cuzzocrea	Leandro	18.902	9.451	0,22	0,17
135	Sgrò	Antonino	19.109	9.554	0,28	0,22
136	Ventura	Antonio	126.119	63.059	1,85	1,45

	DITTA		INVESTIMENTO AMMISSIBILE (Euro)	AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE (ESL 50%) (Euro)	OCCUPAZIONE (ULU) (*)	OCCUPAZIONE (ULA) (**)
	COGNOME	NOME				
137	*Spizzica*	*Domenica*	63.421	31.710	0,55	0,43
138	*Nappa*	*Adalgisa*	108.972	54.486	1,29	1,01
139	*Igagliardi*	*Maria*	67.191	33.596	0,65	0,51
140	*Visalli*	*Annunziato*	51.925	25.962	0,61	0,48
141	*Foti*	*Paolina*	83.124	41.562	1,22	0,95
142	*Franco*	*Domenico*	215.672	107.836	2,10	1,65
143	*MesianiMazzacuva*	*Giuseppe Pietro*	95.545	47.772	1,40	1,10
144	*Neri*	*Francesca*	92.487	46.244	1,36	1,06
145	*Miceli*	*Antonio*	68.792	34.396	1,01	0,79
146	*Latella*	*Giovanna*	110.522	55.261	1,19	0,93
147	*Scordino*	*Giovanni Maria*	140.724	70.362	1,57	1,23
148	*Masciana*	*Giuseppe*	19.057	9.529	0,22	0,17
149	*Nesci*	*elisa*	38.011	19.006	0,33	0,26
150	*Molinetti*	*Annamaria*	30.574	15.287	0,45	0,35
151	*Pansera*	*Maddalena*	33.823	16.911	0,50	0,39
152	*Sinatora*	*Vincenzina*	34.014	17.007	0,50	0,39
153	*Anselmi*	*Maria Santina*	15.494	7.747	0,18	0,14
154	*Saitta*	*Francesco*	111.596	55.798	1,64	1,28
155	*Passallia*	*Alessandro*	49.580	24.790	0,43	0,34
156	*Romano*	*Eleonora*	53.712	26.856	0,47	0,37
157	*Massara*	*Adelaide*	19.109	9.554	0,28	0,22
158	*Genoese Zerbi* nella qualità di legale rappresentante della Soc. ANSA s.r.l.	*Saverio*	91.929	45.965	0,80	0,63
159	*Armocida*	*Emila*	35.119	17.560	0,31	0,24
160	*Saraceno*	*Giuseppe*	89.347	44.674	1,12	0,88
161	*Tracló*	*Marcello*	94.398	47.199	1,38	1,08
162	*Cento*	*Antonio e Demetrio*	19.682	9.841	0,29	0,23
163	*Foti*	*Demetrio*	24.170	12.085	0,21	0,16

	DITTA		INVESTIMENTO AMMISSIBILE (Euro)	AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE (ESL 50%) (Euro)	OCCUPAZIONE (ULU) (*)	OCCUPAZIONE (ULA) (**)
	COGNOME	NOME				
164	Lucano	Armando	34.912	17.456	0,30	0,24
165	Arcudi	Paolo	22.931	11.465	0,34	0,26
166	Zurzolo	Giuseppe	38.027	19.013	0,56	0,44
167	Busceti	Francesca	24.790	12.395	0,22	0,17
168	Saporito	Domenico	15.029	7.514	0,17	0,14
169	Pappalardo	Lidia	202.658	101.329	1,77	1,38
170	Branca	Leandro	15.494	7.747	0,18	0,14
171	D'Agostino	Teresa	24.790	12.395	0,22	0,17
172	Siciliano	RosaAntonia	30.987	15.494	0,27	0,21
173	Sicari	Vincenzo	113.195	56.597	0,99	0,77
174	Moscatello nella qualità di legale rappresentante legale della Soc. Villa Riciolio dei Fratelli Moscatello s.n.c.	Antonio	144.608	72.304	1,26	0,99
175	Corigliano Campoliti	Giuseppe	57.327	28.663	0,84	0,66
176	Corigliano	Roberta	26.752	13.376	0,39	0,31
177	Cundari	Renato	57.327	28.663	0,84	0,66
		TOTALE	12.548.351	6.274.175	142,45	111,55

(*) U.LU.: Unità Lavorative Uomo

(**) U.L.A.: Unità Lavorative Annue

04A06059

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 1° giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Luino.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionale delle entrate sono stati delegati dall'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2004/6625 del 12 maggio 2004 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Luino ha comunicato l'irregolare funzionamento nella giornata del 7 maggio 2004 per l'assenza di riscaldamento;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento in data 7 maggio 2004 nell'Ufficio di Luino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° giugno 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A06082

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone il giorno 21 maggio 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone, con telegramma del 20 maggio 2004, ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio il giorno 21 maggio 2004 a seguito di partecipazione del personale allo sciopero generale.

La procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 1046/04 del 22 maggio 2004, ha confermato il citato mancato funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e n. 73.

Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 27 maggio 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A06048

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici delle entrate, circoscrizionali 3 e 4 di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli Uffici delle entrate, circoscrizionali 3 e 4 di Napoli, in data 14 maggio 2004.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 14 maggio 2004, a causa di un guasto alla rete idrica che fornisce acqua ai locali dell'ex Caserma Bianchini, sede delle aree servizio dei predetti uffici, a scopo precauzionale, per motivi igienico sanitari, le predette aree sono rimaste chiuse. Pertanto gli uffici hanno funzionato irregolarmente.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 432 del 28 maggio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *B.*

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *B.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° giugno 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A06073

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 27 maggio 2004.

Applicazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 1: vincolo risorse finanziarie, di cui alla deliberazione CIPE n. 36/2002 - Piano d'ambito regione Sardegna - Piano operativo triennale. (Ordinanza n. 397).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Atteso che ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 sopra citata il commissario governativo per l'emergenza idrica può avvalersi, per l'attuazione degli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza idrica, delle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma della Sardegna a valere sui fondi di cui alla legge n. 488/1992, ancorché già destinate dalla regione stessa ma non impegnate, anche in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni CIPE, in particolare dalle deliberazioni n. 4/99, n. 84/00, n. 138/00, n. 36/02;

Atteso che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 44/6 del 30 dicembre 2002, avente ad oggetto «Attuazione delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 - riparto risorse aree depresse 2002-2004» ha programmaticamente destinato, nell'ambito dei fondi assegnati dalla citata deliberazione n. 36/02 alla regione Sardegna, l'importo di 184,992 milioni di euro per l'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano d'ambito approvato con ordinanza commissariale n. 321/02, specificando l'importo assegnato ai progetti obiettivo individuati nel Piano stesso;

Atteso che in data 25 settembre 2003, a termini delle leggi regionali n. 29/97 e n. 15/99, si è costituita ed insediata in ordinario l'autorità d'ambito territoriale per la Sardegna e sono pertanto cessate le funzioni di autorità d'ambito esercitate in via sostitutiva dal commissario governativo ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza n. 3196 sopracitata;

Atteso che all'autorità d'ambito compete, a termini dell'art. 7 della legge regionale n. 29/97, l'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione del Servizio idrico integrato (S.I.I.), e l'attuazione del Piano d'ambito;

Atteso che, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore del Servizio idrico integrato, si rende necessario procedere alla definizione, all'interno del Piano d'ambito, di un Programma operativo triennale (P.O.T.) e del relativo stralcio per la prima annualità 2004, ai fini della spendita delle risorse assegnate allo stesso a valere, tra l'altro, sulle disponibilità di cui alla citata delibera CIPE n. 36/02;

Atteso che con deliberazione n. 14/18 del 18 marzo 2004 la giunta regionale ha definito gli indirizzi relativamente ai criteri ed alle priorità di selezione degli interventi ai quali l'autorità d'ambito deve attenersi per l'individuazione degli interventi da inserire nel predetto programma operativo triennale;

Atteso che dall'applicazione dei criteri di cui alla predetta deliberazione di giunta discende l'individuazione di interventi volti al risparmio ed al riuso di risorse idriche;

Atteso che tali interventi contribuiscono alla razionalizzazione del sistema idrico e consentono pertanto, in una regione caratterizzata da fenomeni di ricorrenti crisi idriche, di incidere significativamente su fattori rilevanti sotto il profilo emergenziale e come tali finalizzati al superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che il suddetto Programma operativo triennale, in considerazione del recente insediamento dell'autorità d'ambito, allo stato, non è stato ancora compiutamente definito;

Attesa pertanto l'impossibilità di rispettare la tempistica prevista dalla deliberazione CIPE n. 36/02, che al punto 7.6 prevede che le risorse di cui alla medesima delibera, non impegnate entro il 2004 con impegni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, vengano riutilizzate da parte del CIPE medesimo;

Atteso che si rende indispensabile, per le motivazioni sopraesposte, realizzare gli interventi che verranno ricompresi nel Programma operativo triennale;

Atteso che la realizzazione dei suddetti interventi deve essere necessariamente finanziata con le risorse assegnate dalla suddetta deliberazione CIPE n. 36/02, in quanto non sono disponibili, nel breve e nel medio periodo, altre assegnazioni finanziarie all'uopo utilizzabili;

Ritenuto pertanto di dover vincolare l'importo complessivo di 184,992 milioni di euro a valere sui fondi di cui alla deliberazione CIPE n. 36/02 per la realizzazione degli interventi del Programma operativo triennale, quali individuati dall'autorità d'ambito e per i

quali la regione Sardegna abbia verificato la conformità agli indirizzi contenuti nella deliberazione della giunta regionale n. 14/18 del 18 marzo 2004;

Ritenuto inoltre di dover definire, con successivo provvedimento commissariale le modalità e le procedure di attuazione della presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Vincolo risorse finanziarie

1. Per le motivazioni di cui in premessa, gli interventi ricompresi nel Programma operativo triennale relativo al Piano d'ambito della regione Sardegna, quali individuati dall'autorità d'ambito, per i quali la regione Sardegna abbia verificato la conformità agli indirizzi contenuti nella deliberazione della giunta regionale n. 14/18 del 18 marzo 2004, sono dichiarati finalizzati al superamento dell'emergenza idrica in Sardegna e saranno recepiti nel programma commissariale di opere ed interventi per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi predetti, è vincolato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, in deroga alle procedure previste dalla pertinente deliberazione CIPE, l'importo di 184,992 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna con la deliberazione CIPE n. 36 del 3 maggio 2002.

3. Con successiva ordinanza commissariale verranno disposte le modalità attuative della presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 maggio 2004

Il commissario governativo: MASALA

04A06203

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2001
Yen giapponese	133,45
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,66370
Corona svedese	9,1794
Franco svizzero	1,5145
Corona islandese	87,10
Corona norvegese	8,3325
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58240
Corona ceca	31,447
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6543
Lira maltese	0,4250
Zloty polacco	4,5649
Leu romeno	40741
Tallero sloveno	239,1800
Corona slovacca	39,875
Lira turca	1811000
Dollaro australiano	1,7469
Dollaro canadese	1,6377
Dollaro di Hong Kong	9,3573
Dollaro neozelandese	1,9217
Dollaro di Singapore	2,0679
Won sudcoreano	1395,06
Rand sudafricano	7,8913

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A06203

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pamidronato disodico»

Estratto decreto G n. 22 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico PAMIDRONATO DISODICO nelle forme e confezioni: «15 mg/5 ml soluzione per infusione» 4 flaconi 5 ml, «30 mg/10 ml soluzione per infusione» 2 flaconi 10 ml, «60 mg/10 ml soluzione per infusione» flacone 10 ml, «90 mg/10 ml soluzione per infusione» flacone 10 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10 - c.a.p. 27100 (Italia), codice fiscale n. 00184420180.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «15 mg/5 ml soluzione per infusione» 4 flaconi 5 ml - A.I.C. n. 035744010/G (in base 10), 122U8B (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione per infusione:

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., viale Certosa, n. 10 - Pavia.

Composizione: un flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: pamidronato disodico mg 15 (3 mg/ml);

eccipienti: mannitolo, acido fosforico, acqua per preparazioni pamidronato disodico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «30 mg/10 ml soluzione per infusione» 2 flaconi 10 ml - A.I.C. n. 035744022/G (in base 10), 122U8Q (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., viale Certosa, 10 - Pavia.

Composizione: un flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: pamidronato disodico mg 30 (3 mg/ml);

eccipienti: mannitolo, acido fosforico, acqua per preparazioni pamidronato disodico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «60 mg/10 ml soluzione iniettabile» flacone 10 ml - A.I.C. n. 035744034/G (in base 10), 122U92 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., viale Ceriosa, 10 - Pavia.

Composizione: un flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: pamidronato disodico mg 60 (6 mg/ml);

eccipienti: mannitolo, acido fosforico, acqua per preparazioni pamidronato disodico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «90 mg/10 ml soluzione per infusione» flacqne 10 ml - A.I.C. n. 035744046/G (in base 10), 122U9G (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., viale Certosa, 10 - Pavia.

Composizione: un flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: pamidronato disodico mg 90 (9 mg/ml);

eccipienti: mannitolo, acido fosforico, acqua per preparazioni pamidronato disodico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

metastasi ossee prevalentemente litiche e mieloma multiplo;

osteolisi neoplastica con ipercalcemia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genalen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 562 del 7 maggio 2004

Medicinale: GENALEN.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112 - c.a.p. 56100 (Italia), codice fiscale n. 00109910505.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

Le nuove indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Genalen» è indicato:

nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale e negli uomini;

nel trattamento e nella prevenzione dell'osteoporosi indotta dai glicocorticoidi (GIOP) in uomini e donne.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 034172015 - «10 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06016

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancreoflat»

Con decreto n. R.M.732/D41 del 6 maggio 2004, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

PANCREOFLAT «astuccio da 25 compresse rivestite» - A.I.C. n. 021479062.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a. titolare della specialità.

04A06091

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di reintegrazione con potassio, glucosio e sodio gluconato».

Con decreto n. 800.5/R.M.362/D14 del 1° marzo 2004, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 031552072/G;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 031552084/G;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 031552096/G;

flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031552108/G;

sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031552110/G;

sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031552122/G;

sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031552134/G;

sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031552159/G;

sacca flessibile 1500 ml - A.I.C. n. 031552161/G;

sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031552173/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe titolare dell'autorizzazione.

04A06093

Revoca di registrazione di presidi medico chirurgici della ditta Ecolab S.r.l.

Con decreto n. 800.5/R.P.1100/D5 del 5 maggio 2004, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

PARAL BLU - registrazione n. 8726;

PEDOSEPT - registrazione n. 15980.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ecolab S.r.l. titolare delle registrazioni.

04A06094

Comunicato concernente il medicinale per uso veterinario «Noromectin Drench»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto n. 48 del 29 aprile 2004» relativa al medicinale per uso veterinario NOROMECTIN DRENCH della ditta Norbrook Laboratoire Ltd Camlough Road Newry (Irl Nord) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 2004 pagina n. 61, là dove è scritto: «regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia ripetibile», si deve intendere: «regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.».

04A06113

Comunicato concernente il medicinale per uso veterinario «Duotech»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto n. 56 dell'11 maggio 2004» relativa al medicinale per uso veterinario DUOTECH della ditta Norbrook Laboratoire Ltd Camlough Road Newry (Irl Nord) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 1° giugno 2004 pagina n. 50, là dove è sritto: «regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia ripetibile, si deve intendere: «regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.».

04A06114

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento, con liquidatore, della società cooperativa «Brianzanord» a r.l., in Milano.

È in corso l'istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 31 maggio 2001, in scioglimento senza liquidatore ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 della società cooperativa «Brianzanord» a r.l., sede legale in Milano, piazza Caneva n. 5, costituita per rogito notaio dott. Aldo Bellomo di Milano, in data 7 aprile 1989, repertorio n. 83724, racc. n. 10575, BUSC n. 13694/242838, codice fiscale n. 09662900159.

Che, come da nota del Ministero delle attività produttive, prot. n. 1575504 del 24 marzo 2004, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8, tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05974

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Toltecas» a r.l., in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Toltecas» a r.l., sede legale in Milano, via Bezzecca, 6, costituita per rogito notaio dott. Lainati Enrico di Milano, in data 12 giugno 1989, repertorio n. 105564, racc. n. 12998, BUSC n. 13707/242973, codice fiscale n. 09749930153.

Che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8, tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05973

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.I.C.A. a r.l.», in Terracina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «C.I.C.A. a r.l.», con sede in Terracina (costituita rogito notaio Carla Quattrociocchi in data 10 maggio 1980 - rep. n. 116) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05976

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Mole Sante a r.l.», in Priverno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Mole Sante a r.l.», con sede in Priverno (costituita rogito notaio Giuseppe Celeste in data 4 febbraio 1998 - rep. n. 37947) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05977

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Panorama a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa «Panorama società cooperativa a r.l.», sede in Avezzano, BUSC n. 2027/253545, costituita per rogito del notaio Filippo Rauccio in data 7 maggio 1991 repertorio n. 615.

La cooperativa sopracitata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06065

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Alimentaristi marsicani associati a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa «Alimentaristi marsicani associati a r.l.», con sede in Avezzano, BUSC n. 821/124273, costituita per rogito del notaio Antonino Spada in data 29 marzo 1973, repertorio n. 26262.

La cooperativa sopracitata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06066

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Green House Multiservice piccola società cooperativa a r.l.», in Capestrano.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa «Green House Multiservice piccola società cooperativa a r.l.», in Capestrano, BUSC n. 2261/289239, costituita per rogito del notaio Federico Magnante Trecco in data 3 novembre 1999, repertorio n. 25426.

La cooperativa sopracitata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06067

Provvedimento concernente l'annullamento della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34131 del 28 maggio 2004, è annullato il decreto n. 33869 del 9 aprile 2004, relativo all'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. Ciemme», con sede in San Giorgio la Molara (Benevento), unità di Molinara (Benevento) per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

04A06084

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 34137 del 28 maggio 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Castellammare di Stabia Località Pozzano (Napoli), imprese impegnate nella realizzazione del complesso alberghiero «Le Sirene del golfo» ex cementificio, per il periodo dal 13 settembre 2002 al 12 dicembre 2004.

Con decreto n. 34138 del 28 maggio 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo - Lotto 28/*ter* «Halesa» in località Tusa, per il periodo dal 15 ottobre 2002 al 14 gennaio 2005.

04A06085

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34121 del 28 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Polo Nautico Viareggio con sede in Viareggio (Lucca), unità di stabilimento e uffici di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 23 maggio 2002 al 22 maggio 2004.

Con decreto n. 34123 del 28 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Merzario, con sede in Milano, unità di:

Bologna, Brescia, Campogalliano (Modena), Caselle Torinese (Torino), Fino Mornasco (Como), Genova, Livorno, Melzo (Milano), Milano, Prato, Roma, per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005.

Con decreto n. 34124 del 28 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Sedem, con sede in Cagliari, unità di Santa Giusta (Oristano),per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 34125 del 28 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Recordati Industria Chimica Farmaceutica, con sede in Milano, unità di:

Aprilia - Località Campoverde (Latina);

Opera - Milano;

per il periodo dal 5 aprile 2004 al 3 aprile 2005.

Con decreto n. 34126 del 28 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Cotonificio Roberto Ferrari, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di:

Adro (Brescia);

Palazzolo sull'Oglio (Brescia);

per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34127 del 28 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Videoplastic con sede in Gorlago (Bergamo), unità di Gorlago (Bergamo), per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 34122 del 28 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Ciemme, con sede in San Giorgio la Molara (Benevento), unità di Molinara (Benevento), per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

04A06086

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «STAF fiduciaria & Trust Italia S.r.l.», in Forlì.

Con decreto direttoriale 1º giugno 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «STAF Fiduciaria & Trust Italia S.r.l.», con sede legale in Forlì, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03381840408, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A06079

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Revind S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 1º giugno 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto ministeriale 19 aprile 1995, modificato in data 23 dicembre 1999, alla società «Revind S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale 02323010245, è dichiarata decaduta, a seguito di fusione per incorporazione nella «Ernest & Young Financial - Business Advisors S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale 13221390159.

04A06080

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Cartoshow», in Genova.

Con decreto 1º giugno 2004 è stata concessa protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Cartoshow», che avrà luogo a Genova dal 21 al 24 maggio 2004.

04A06092

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 19 dicembre 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Interventi a carico delle risorse per le aree depresse: modifica disposizioni in tema di trasferimento delle risorse ad enti pubblici. (Deliberazione n. 1332/2003)**.».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 28 aprile 2004).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, seconda colonna, nelle premesse, al quinto capoverso, dove è scritto: «... convertito con modifiche dalla legge 31 ottobre 2002, n. *246 C* è necessario procedere all'impegno ...», leggasi: «... convertito con modifiche dalla legge 31 ottobre 2002, n. *246*, è necessario procedere all'impegno ...».

04A06111

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401139/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77